



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 10/04/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 3 aprile 2014, n. 25**

Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 28/2011 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- a. n. 1 nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "CPR Ruggianello", costituita da n.3 stalli a 150 kV, n.1 sistema in singola sbarra e n.3 stalli di trasformazione 150/20 kV dei quali 1 previsto come ampliamento futuro;
  - b. n. 2 brevi raccordi provvisori, in entra ed esce, della suddetta CPR con la linea AT esistente a 150 kV "S. Pancrazio - Manduria" (raccordi da dismettere all'entrata in esercizio della futura stazione 380/150 kV di Erchie);
  - c. n. 1 raccordo AT della CPR alla futura stazione RTN a 380/150 kV di Erchie, collegata in entra-esce alla linea a 380kV "Taranto Nord-Galatina", costituito da una linea elettrica aerea in semplice terna in conduttori nudi a 150 kV, di lunghezza pari a 2,998 m;
  - d. n. 7 raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.7 linee in cavo aereo/interrato (di cui 3 in doppia terna e 4 in semplice terna), di lunghezza complessiva pari a 12,98 km
- Proponente: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. VIA OMBRONE 2 00198 - Roma.

Progetto inserito nella Convenzione tra il MISE, la Regione Puglia ed Enel Distribuzione sottoscritta in data 13/12/2010 in attuazione del POI Asse II "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" Linea 2.4 "Interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle reti di trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola microgenerazione"

Il Dirigente del Servizio Energia,  
Reti e Infrastrutture  
Materiali per lo Sviluppo

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 e del comma 4 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011 i gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, nonché di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
- la costruzione e l'esercizio di opere di sviluppo della rete elettrica, di cui al precedente punto, sono soggette ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011;
- la DGR n. 3029 del 30/12/2010 al punto 3 regola la nuova procedura informatizzata inerente l'Avvio e svolgimento del procedimento unico;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Atteso che:

- La società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., nella sua qualità di gestore di rete, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete in oggetto, con protocollo n. 159/ 5790 del 14.06.2012;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/6528 del 05/07/2012 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti e contestualmente convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 27/07/2012, conclusasi con l'acquisizione di vari pareri espressi dagli Enti interessati e con l'invito alla società proponente ad ottemperare alle richieste di integrazione pervenute;
- con nota prot. n.159/7522 del 31/07/2012 è stata trasmessa copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, in data 27/07/2012 con allegati i pareri e le richieste di integrazioni documentali pervenuti in tale sede;

- la Società proponente, con pec del 04/01/2013 acquisita al prot. n.159/151 del 08/01/2013, comunicava l'elenco degli impianti FER che ricadono in un'area compatibile con la proposta progettuale in oggetto;
- con nota prot. n.159/10295 del 20/12/2013 la Società proponente comunicava allo Scrivente di aver depositato sul portale istituzionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), in data 17/12/2013, le tavole aggiornate che hanno recepito le modifiche richieste da alcuni Enti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/31 del 07/01/2014 comunicava, Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Erchie e Avetrana ed al proponente avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- con nota prot. n.159/10287 del 20/12/2013 è stata comunicata a tutti gli Enti interessati al procedimento la conclusione positiva del procedimento amministrativo in oggetto;
- con nota prot. n. 159/145 del 09/01/2014, la Società proponente depositava all'Ufficio Energia copia della ricevuta di consegna del piano particellare di esproprio protocollato presso l' Ufficio Regionale Espropri (URE);
- con nota prot. 159/820 del 03/02/2014 il proponente trasmetteva copia dell'Avviso di esproprio pubblicato sui quotidiani "Corriere della Sera" in data 23/01/2014 e sul "Corriere del Mezzogiorno", in data 24/01/2014;
- con nota acquisita al prot. 159/1259 del 20/02/2014 la Società proponente trasmetteva all'Ufficio Energia copia dell'attestazione di avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni presso il Comune di Avetrana dal 10/01/2014 al 10/02/2014;
- con nota acquisita al prot. 159/1309 del 25/02/2014 il Comune di Erchie trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30 dal 22/01/2014 al 21/02/2014 dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
- alla data del 03/04/2014, presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali non sono pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Terna S.p.A., prot. n. 3444 del 24/07/2012, comunica che il progetto in oggetto è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, esprimendo ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.lgs. 387/03 parere positivo;
- Anas Spa, prot. n. 40903 del 22/11/2012, comunica che, dall'analisi della documentazione prodotta dal proponente, l'esecuzione dell'intervento non ricade nella proprietà demaniale gestita da ANAS SPA né all'interno della fascia di rispetto stradale. Pertanto, ai sensi del D.Lgs. 285/92, la scrivente Anas Spa non rilascerà alcuna concessione in merito;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 29075 del 13/07/2012, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della marina Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle opere indicate in argomento; ritiene opportuno,

tuttavia sottolineare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale che sarà prescritta dall'Autorità competente in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli per la tutela del volo a bassa quota;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Taranto, prot. n. 2427 del 27.02.2014, comunica che il progetto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR n. 151/2011, è conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare allo stesso Comando, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista al comma 1 dell'art. 4 del DPR n. 151/2011, secondo le modalità riportate all'art. 4 del Decreto Ministero dell'Interno 7/8/2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del DPR n. 151/2011";

- Arpa - Dap Taranto, prot. n. 39921 del 25.07.2012, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale, in materia di inquinamento elettromagnetico e inquinamento acustico, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto, relativamente alle sole parti ricadenti nel territorio della Provincia di Taranto. Tuttavia, tale giudizio è da considerarsi definitivo purchè pervenga entro 30 giorni allo scrivente, un'autocertificazione tecnica che attesti la conformità al D.P.C.M. 08/07/2003 delle parti del progetto ricadenti nelle condizioni previste all'art.5 della L.R. N. 25 del 9/10/2008 (Linee MT 20 KV).

Successivamente, Arpa - Dap Taranto con prot. n. 51957 del 03/10/2012, esaminata l'autocertificazione tecnica richiesta nel precedente parere, esprime parere favorevole definitivo alla realizzazione dell'opera relativamente alle sole parti ricadenti nel territorio della Provincia di Taranto;

- Rete Ferroviaria Italiana- Direz. Territoriale Bari, prot. n. 3045 del 19/07/2012, comunica che le opere oggetto degli interventi non interferiscono con la propria infrastruttura ferroviaria;

- Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, modulo parere depositato in sede di Conferenza di Servizi, esprime parere favorevole;

- Comune di Avetrana, modulo parere depositato in sede di Conferenza di Servizi, considerato l'impegno di Enel Spa a provvedere all'affrancazione degli usi civici presenti sulle particelle interessate dalle opere in argomento, esprime parere favorevole;

A tal proposito, si rappresenta che:

- la Società proponente, con nota prot. n. 623587 del 16/05/2013, ha richiesto al Comune di Avetrana l'affrancazione del Fg. 13 p.lla 610 gravata da uso civico chiedendo allo stesso tempo la quantificazione degli oneri di affrancazione;

- non avendo avuto riscontro da parte del Comune interessato, l'Ufficio Energia con nota prot. n. 1540 del 04/03/2014, ha sollecitato il Comune di Avetrana a dare riscontro alla nota di Enel del 16/05/2013 ai fini del rilascio del titolo abilitativo in questione;

- successivamente, la Società Enel Spa con nota acquisita prot. n. 1687 del 10/03/2014, ha depositato presso il Comune di Avetrana e l'Ufficio Energia le visure storiche della particella gravata da uso civico (Fg. 13 p.lla 610);

- il Comune di Avetrana, con nota prot. n. 1652 del 12/03/2014, ha provveduto a comunicare alla Società proponente gli oneri di affrancazione per la particella catastale in questione, precisando inoltre che il titolo abilitativo di Autorizzazione Unica non è subordinato al rilascio della Determinazione Dirigenziale di affrancazione dei terreni da uso civico, la quale verrà emessa non appena il legittimario avrà provveduto a versare le somme richieste;

- successivamente, il Comune di Avetrana-Ufficio Tecnico Urbanistica, con pec del 25/03/2014, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 21/03/2014 e relativa alla affrancazione della particella 610 Fg. 13 del medesimo Comune su cui è prevista la realizzazione della C.P. in oggetto;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Prov. Le- Br - Ta, prot. n. 18219 del 25/11/2013, ritiene che le opere si inseriscono nel contesto

paesaggistico dei luoghi, ma è altresì doveroso far rilevare che l'intervento nel suo insieme crea un impatto visivo e una percezione paesistica considerevole visti i luoghi dove si devono allocare le strutture in progetto con le infrastrutture a esse correlate, pertanto la scrivente invita Enel Spa a creare delle strutture con elementi vegetazionali (siepi, alberature, ecc.) di tipo autoctono che possono creare forme di mitigazione e schermatura alle strutture, utilizzando anche colori, da porre in opera, sulle strutture tali da risultare adeguati ai luoghi. Per tali ragioni, la scrivente esprime parere favorevole alla realizzazione delle strutture relative al progetto, fermo restando gli eventuali provvedimenti che agli Uffici di questa Amministrazione verranno intraprendere e/o adottare in via definitiva nel rispetto di quanto viene previsto dal D.P.R. 233/07;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 11845 del 07/10/2013, ritiene non sussistano impedimenti alla realizzazione delle opere previste. Subordina lo stesso parere al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le opere di scavo per il cavodotto non dovranno interferire con residue tracce di popolamento antico riscontrabili sulla superficie del banco roccioso;

- saggi archeologici preventivi col sottosuolo dovranno essere condotti nei punti di interferenza col tratturello martinese;

- le attività che interferiscono con il sottosuolo dovranno svolgersi alla presenza continua di archeologo di comprovata esperienza e di idonea formazione, il cui curriculum sarà sottoposto al vaglio della scrivente;

- rimane inteso che in presenza di rinvenimenti di interesse archeologico, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti in merito dal D.Lgs. 42/2004, compresi gli accertamenti tecnici, tramite scavo archeologico stratigrafico, di competenza di questo Ufficio; in tal caso, questa Soprintendenza potrà richiedere varianti in corso d'opera;

- per i lavori indicati ai punti precedenti nessun onere dovrà essere considerato a carico della Soprintendenza

- la data di inizio dei lavori sarà comunicata alla scrivente con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi al fine di poter programmare le attività di competenza;

- al termine dei lavori sarà trasmesso a questo Ufficio, a cura dell'archeologo addetto alla sorveglianza, un dettagliato rapporto sull'intervento, comprensivo della eventuale documentazione archeologica.

- Provincia di Brindisi - Ufficio Espropriazioni, prot. n. 57691 del 25/07/2012, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera limitatamente alle competenze di questo settore;

- Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE) / Contenzioso LL.PP., prot. n. 16099 del 16/04/2013 esprimere parere favorevole;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 12401 del 10/10/2012, tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08); rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI;

- Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione, prot. n. 3062 del 02/07/2013, rileva che l'intervento ricade in un'area dell'acquifero carsico del Salento interessata da "Tutela Quali Quantitativa" come indicato dal P.T.A.. In tali aree il Piano regionale della Tutela delle Acque ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque. Pertanto si rilascia parere favorevole prescrivendo, di provvedere allo smaltimento delle acque meteoriche, conformemente alla normativa regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"), nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice AI al Piano Direttore - Decreto del

Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002;

- Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole - Fascia Orientale della Provincia di Taranto, Verbale della Commissione locale per il Paesaggio del 5/10/2012- Decisione N. 182, comunica che le opere ricadono in ATE E del Putt/Paesaggio, fatta eccezione per un breve tratto delle linee MT 1-3-7 che ricadono in Ambito C e in Ambito Distinto "Usi Civici". Pertanto, esprime parere favorevole a condizione che lungo il perimetro della recinzione siano piantumati alberi d'alto fusto;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 876, prot. n. 877 e prot. n. 879 del 23/01/2014 rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, rimanendo in attesa di ricevere da parte della stessa Società Elettrica la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare, la prevista verifica tecnica. Sarà cura dell'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata verificare il rispetto, da parte della ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., di tutte le prescrizioni previste nella dichiarazione d'impegno e rilasciare il relativo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata. Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. in data 27/04/2006 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 dell'11.12.1933. e dal D.Lvo. n. 259 del 01.08.2003.

- Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 9996 del 12/11/2013, comunica che l'intervento in oggetto non contrasta con le misure di salvaguardia di cui all'art. 105 delle NTA del PPTR.

A tal proposito, si evidenzia che:

Il Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 9199 del 27/9/2012, ha espresso parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici in quanto il progetto si pone in contrasto con gli indirizzi di tutela paesaggistica del PUG di Erchie e del PUTT/P;

Enel Spa, con nota prot. n. 454246 del 8/04/2013, ha riscontrato il parere non favorevole dell'Assetto del Territorio proponendo delle opere di mitigazione nelle zone di maggiore visibilità ubicate in territorio di Erchie:

- La realizzazione di un primo tratto interrato dalla CP di progetto fino all'intercettazione della linea MT aerea esistente (circa 400m);

- L'adeguamento della linea MT aerea esistente con realizzazione sulla stessa palificata del raccordo MT Erchie fino al punto di allaccio del raccordo MT alla rete esistente (circa 5000 m);

- La piantumazione di alberature di medio-alto fusto lungo il ciglio stradale nei tratti di maggiore visibilità;

Il Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 3953 del 02/05/2013, ha espresso parere favorevole per l'intervento in questione con le seguenti prescrizioni:

- siano delocalizzati i sostegni S1.20-S3.20-S3.19-S7.32-S7.33 al di fuori dell'area denominata "Tratturello Martinese";

- siano delocalizzati i sostegni S5.9-S3.11-S1.13 a una distanza maggiore di 50 m dai cigli di scarpata in modo da non interferire con l'annessa ATD "versanti e crinali";

- siano delocalizzati i sostegni S1.11-S5.8-S7.8 al di fuori delle aree interessate dal vincolo ex art. 142 D. Lgs. 42/2004 lett.G "Boschi e Foreste";

L'Ufficio Energia, con nota prot. n. 7287 del 12/9/2013, richiedeva al Servizio Assetto del Territorio la conformità del parere già espresso dallo stesso nella nota prot. n. 3953 del 02/05/2013 al nuovo Piano Paesaggistico (PPTR) adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.1435/2013;

Il Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 8791 del 07/10/2013, evidenziava che:

- i sostegni SAT3, S2.3, S2.4, S2.5, S1.20, S3.20 ricadono all'interno di una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Area di rispetto delle componenti culturali insediative", sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTA del PPTR, risultando in contrasto con le stesse;

- i sostegni S1.11, S5.8, S7.8 ricadono all'interno di una componente botanico-vegetazionale,

annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come “Boschi”, sottoposta alle prescrizioni di cui all’art. 62 delle NTA del PPTR, risultando in contrasto con le stesse;

- i sostegni S1.5, S1.6, S1.7, S1.8..S1.9, S1.10..3L12, S3.5, S3.6, S3.7, S3.8, S3.9, S3.10, S5.7, S.5.9, S5.13, S.5.14, S.5.15, S5.16, S7.7, S7.9, S7.13, S7.14, S7.15, S7.16 ricadono all’interno di una componente botanico-vegetazionale, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come “Area di rispetto dei boschi” sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR, risultando in contrasto con le stesse;

- il sostegno S5.26 ricade all’interno di una componente botanico-vegetazionale, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come “Prati e pascoli naturali”, sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 66 delle NTA del PPTR.

Pertanto, il Servizio Assetto del Territorio concludeva evidenziando la non compatibilità col PPTR di alcuni tratti di collegamento della CP Ruggianello con la S.E. Terna 380/150Kv di Erchie e delle linee MT n. 1-2-3-4-5-7 coi relativi sostegni, i quali risultano in contrasto col combinato disposto dagli artt. 62,63,81,82 e 105 comma 2 delle NTA del PPTR.

Considerato che con la Deliberazione n. 2022/2013, intervenuta a modificare la Deliberazione n. 1435/2013, la Giunta Regionale non ha riproposto il comma 2 art. 105 delle NTA del PPTR, il Servizio Assetto del Territorio ha comunicato, nella nota prot. n. 9996 del 12/11/2013, che l’intervento non contrasta con le misure di salvaguardia di cui all’art. 105 delle NTA del PPTR;

successivamente, la Società Enel Spa, in data 10.12.2013, comunicava all’Ufficio Energia di aver apportato delle modifiche progettuali a seguito delle note del 7/10/2013 e del 12/11/2013 espresse dall’Assetto del Territorio, in particolare dichiarava che, al fine di rendere l’opera compatibile con le norme vigenti e le ulteriori norme di salvaguardia del PPTR adottato:

- la linea MT “Pref. Avetrana” veniva stralciata dal sostegno S7.7 al sostegno S7.9 e interrata dal sostegno S7.57 fino al raccordo;

- la linea MT “Avetrana 1-2” veniva stralciata dal sostegno S5.7 al sostegno S5.9;

- la linea MT “Argentone 1” veniva interrata dal sostegno S1.9 al sostegno S1.12;

successivamente, il Servizio Assetto del Territorio, a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata dall’Ufficio Energia con pec del 18/03/2014, con nota prot. n. 4319 del 20/03/2014 ha meglio specificato il parere del 12/11/2013, comunicando che:

- l’affermazione secondo cui la non vigenza del comma 2 art. 105 delle NTA del PPTR, a seguito dell’approvazione della DGR n. 2022/2013, implicasse il non contrasto dell’intervento in oggetto con le misure di salvaguardia di cui all’art. 105 delle NTA del PPTR, è riferibile ai soli contrasti con le norme di tutela dei soli artt. 63, 81, 82 e non ai contrasti con le norme di tutela di cui all’art. 62 “Prescrizioni per Boschi”;

- la DGR n. 2022/2013 ha inoltre modificato la DGR n. 1435/2013 disciplinando all’art. 106 comma 2 che “per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell’autorizzazione paesaggistica, ove richiesta”. Nel caso di specie, essendo stato rilasciato parere definitivo in conferenza di servizi prima dell’adozioni del PPTR (con nota prot. n. 3953 del 02/05/2013), gli ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P.

- Snam Rete Gas Spa, prot. n. 950 del 25/07/2012, comunica che le opere in oggetto interferiscono con i metanodotti di proprietà Snam Rete Gas; in particolare, la realizzazione di un cavidotto MT interferisce in attraversamento col metanodotto denominato Derivazione per Manduria DN 200 nel Comune di Erchie, fg. 34 p.lla 67;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 9568 del 27/07/2012, viste le disposizione degli artt. 4-8-9 delle NTA del PAI, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- la linea “Pref. Avetrana”, nel tratto ricadente in area MP, dovrà essere realizzata in cavo interrato;

- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti della tecnica e dell’esperienza atti a garantire la stabilità

dei sostegni da installare in area BP;

nelle aree BP e nelle aree MP:

- si dovrà evitare ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;

- il ricoprimento degli scavi e/o delle trincee dovrà essere effettuato con materiale non erodibile;

- per il materiale di risulta proveniente da scavi, demolizioni, rimozioni, lavorazioni di cantiere, dovranno essere individuate modalità di stoccaggio temporaneo con il successivo conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia; il predetto materiale non dovrà essere accumulato, neppure provvisoriamente, nelle aree interessate dalla piena bicentenaria;

- si dovrà garantire la sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che le attività si svolgano senza ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali e senza alterare il regime delle eventuali falde idriche superficiali.

In ultimo fa presente che il quadro conoscitivo reso disponibile dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia (consultabile sul sito internet <http://www.sit.puglia.it/>) segnala che il tracciato della linea elettrica aerea "P. Erchie 1-2" ed il tracciato della linea elettrica aerea AT che collega la Cabina Primaria "Ruggianello" con la stazione RTN a 380/150 kV di Erchie (BR) lambiscono alcune "conche".

- Regione Puglia- Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, prot. n. 9814 del 26/11/2012, trasmette il parere espresso nel Comitato VIA nella seduta del 6/11/2012 comunicando che sotto il profilo ambientale:

Non esiste adeguata evidenza delle alternative localizzative sotto il profilo ambientale delle opere, sia in generale, sia con riferimento alla circostanza per cui le linee MT attraversano aree con elevata densità di ulivi, anche secolari,

Rispetto alle opere di adeguamento stradale per finalità di servizio connesse alla realizzazione e all'esercizio delle opere, manca evidenza dell'entità delle stesse nonché di planimetria esplicativa.

A tal proposito, si rappresenta che:

- l'Ufficio Energia, con nota prot. n. 9127 del 20/11/2013, chiedeva alla Società proponente un riscontro relativamente alle criticità fatte presenti nelle note di Snam Rete Gas, Regione Puglia - Servizio Ecologia e Autorità di Bacino della Puglia sopra citate;

- l'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 15489 del 22/11/2013, confermava integralmente quanto rappresentato nella nota prot. n. 9568 del 27/07/2012;

- successivamente, la Società Enel Spa, in data 03/12/2013 e in data 10/12/2013, depositava cartaceamente, all' Ufficio Energia, gli elaborati grafici aggiornati alle prescrizioni espresse dal Servizio Assetto del Territorio e dall'Autorità di Bacino, e ancora in data 18/12/2013, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indirizzata agli Enti che avevano espresso le proprie criticità, aveva dichiarato quanto segue:

- l'interferenza col metanodotto Snam Rete Gas non sussiste più a causa della realizzazione di un primo tratto interrato dalla CP di progetto fino all'intercettazione della linea MT aerea esistente (circa 400m) e dell'adeguamento della linea MT aerea esistente con realizzazione sulla stessa palificata del raccordo MT Erchie fino al punto di allaccio del raccordo MT alla rete esistente (circa 5000 m);

- i sostegni verranno posizionati in zone sgombre da ulivi e i conduttori a un'altezza tale da garantire che gli ulivi non siano danneggiati e che non saranno eseguite lavorazioni che danneggeranno l'apparato radicale, i tronchi e le ramificazioni degli ulivi;

- gli studi di compatibilità idrologico-idraulica e geologico-geotecnica sono stati caricati in data 20/03/2012 sul portale della Regione Puglia e la verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza per i manufatti di progetto, richiamata a margine nel parere favorevole con prescrizioni dell'ADB Puglia del 27/07/2012, sarà parte integrante delle indagini geologiche e geotecniche esecutive sulla base delle quali sarà predisposto il calcolo e quindi gli elaborati strutturali di conformità alle norme antisismiche che



saranno redatti prima dell'esecuzione dell'opera e trasmessi agli uffici competenti per l'autorizzazione delle opere in cemento armato e acciaio;

- al fine di rendere l'opera compatibile con le norme vigenti e le norme di salvaguardia del PPTR adottato:

- la linea MT "Pref. Avetrana" veniva stralciata dal sostegno S7.7 al sostegno S7.9 e interrata dal sostegno S7.57 fino al raccordo;

- - la linea MT "Avetrana 1-2" veniva stralciata dal sostegno S5.7 al sostegno S5.9;

- la linea MT "Argentone 1" veniva interrata dal sostegno S1.9 al sostegno S1.12;

- le tavole del layout su planimetria catastale che hanno recepito le modifiche richieste sono state caricate in data 17/12/2013 sul portale della Regione Puglia alla sezione denominata "Elaborato Grafico".

- ancora una volta, l'Ufficio Energia, alla luce degli elaborati grafici integrativi depositati, invitava la Società proponente, con pec del 25/03/2014, a stralciare dal progetto in questione le linee MT non direttamente collegate alla C.P. Ruggianello e oggetto di autorizzazione unica ossia a stralciare la linea MT pref. Avetrana dal raccordo S7.9 a S7.57 e la Linea MT n° 5 Avetrana 1-2 dal raccordo S5.9 a S5.28;

- la Società Enel Spa, con nota acquisita agli atti del prot. n. 2157 del 31/03/2014 e successiva nota integrativa prot. n. 2222 del 02/04/2014 depositava presso l'Ufficio Energia gli elaborati grafici aggiornati comunicando quanto segue:

- la linea MT Ruggianello è stata stralciata dal sostegno S.3.12 al sostegno S.3.18 e dal sostegno S.3.21 al sostegno S.3.24;

- la linea MT Argentone 1 è stata stralciata dal sostegno S.1.14 al sostegno S.1.19.

Gli stralci sono stati eseguiti per ottemperare alle prescrizioni del parere prot. n. 3953 del 02/05/2013 espresso dal Servizio Assetto del Territorio e in quanto non direttamente collegate alla C.P. in oggetto.

Rilevato altresì che:

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dall'avvio di procedimento, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 159/10287 del 20/12/2013 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- n.1 nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "CPR Ruggianello", costituita da n.3 stalli a 150 kV, n.1 sistema in singola sbarra e n.3 stalli di trasformazione 150/20 kV dei quali 1 previsto come ampliamento futuro;

- n.2 brevi raccordi provvisori, in entra ed esce, della suddetta CPR con la linea AT esistente a 150 kV "S. Pancrazio - Manduria" (raccordi da dismettere all'entrata in esercizio della futura stazione 380/150 kV di Erchie);

- n.1 raccordo AT della CPR alla futura stazione RTN a 380/150 kV di Erchie, collegata in entra-esce alla linea a 380kV "Taranto Nord-Galatina", costituito da una linea elettrica aerea in semplice terna in conduttori nudi a 150 kV, di lunghezza pari a 2.998 m;

- n.7 raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.7 linee in cavo aereo/interrato (di cui

3 in doppia terna e 4 in semplice terna), di lunghezza complessiva pari a 12,98 km;

La Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo con n. 159/1815 del 14/03/2014, n. 4 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadrupla copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, l'Ufficio ha acquisito:

- Dichiarazione resa dal rappresentante legale in cui si dichiara la ricadenza nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 2 del DPR 252 del 03/06/1998 e quindi l'esclusione dalla presentazione dell'autocertificazione antimafia.

- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 25 del 03/04/2014 a firma dell'ing. Federica Carrozzo agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 16, co 1 e 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, co.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo

3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 00198 - Roma - iscritta al Reg Imprese sotto il n. 130214/1999, R.E.A. 922436, C.F. P.I. 05779711000- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2011 per la costruzione ed esercizio di:

- n.1 nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "CPR Ruggianello", costituita da n.3 stalli a 150 kV, n.1 sistema in singola sbarra e n.3 stalli di trasformazione 150/20 kV dei quali 1 previsto come ampliamento futuro;
- n.2 brevi raccordi provvisori, in entra ed esce, della suddetta CPR con la linea AT esistente a 150 kV "S. Pancrazio - Manduria" (raccordi da dismettere all'entrata in esercizio della futura stazione 380/150 kV di Erchie);
- n.1 raccordo AT della CPR alla futura stazione RTN a 380/150 kV di Erchie, collegata in entra-esce alla linea a 380kV "Taranto Nord-Galatina", costituito da una linea elettrica aerea in semplice terna in conduttori nudi a 150 kV, di lunghezza pari a 2.998 m;
- n.7 raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.7 linee in cavo aereo/interrato (di cui 3 in doppia terna e 4 in semplice terna), di lunghezza complessiva pari a 12,98 km

### Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 28/2011, cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### Art. 4)

La Società proponente nella fase di realizzazione delle opere di rete in oggetto e nella fase di esercizio delle medesime opere dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata.

#### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità le opere di rete in oggetto autorizzate con la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a) e b) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Inoltre la Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell'Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno, accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga riutilizzato negli stessi siti di escavazione.

Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in quadrupla copia, come la restante documentazione del progetto definitivo.

L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera.

L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità di quanto prescritto dall'art. 16 L.R. 9-10-2008 n. 25,

entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;

#### Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a depositare il progetto definitivo riportante i timbri e la vidimazione dell'Ufficio Energia e Reti energetiche sul portale telematico della Regione Puglia denominato "Sistema Puglia" entro i 30 gg successivi alla data di notifica della presente Determinazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere in oggetto;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 e s.m.i.;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della

Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori;

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società dovrà inoltre depositare entro il termine di 60 giorni dal rilascio del presente Atto Dirigenziale gli strati informativi e gli elaborati grafici aggiornati sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) in conformità a quanto depositato cartaceamente con le note acquisite agli atti del prot. n. 2157 del 31/03/2014 e prot. n. 2222 del 02/04/2014.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 (quindici) facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---